

SOMMARIO

| | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | PARTE PRIMA – FINALITÀ | 1 |
| 1.1 | ARTICOLO 1 - FINALITÀ | 1 |
| 2 | PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE..... | 1 |
| 2.1 | ARTICOLO 2 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE | 1 |
| 2.2 | ARTICOLO 3 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI..... | 1 |
| 2.3 | ARTICOLO 4 – CAMPEGGIO E ATTENDAMENTO..... | 1 |
| 2.4 | ARTICOLO 5 – TUTELA DEGLI HABITAT | 1 |
| 3 | PARTE TERZA – ATTIVITÀ ECONOMICHE..... | 2 |
| 3.1 | ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE | 2 |
| 3.2 | ARTICOLO 7 – GESTIONE FORESTALE | 2 |
| 4 | PARTE QUARTA – INFRASTRUTTURE E SUPERFICI ARTIFICIALI | 3 |
| 4.1 | ARTICOLO 8 – INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE | 3 |
| 4.2 | ARTICOLO 9 – INTERVENTI EDILIZI E CANTIERISTICA | 4 |
| 4.3 | ARTICOLO 10 – INTERVENTI IN AMBIENTI ACQUATICI NATURALI E/O ARTIFICIALI | 4 |
| 5 | PARTE QUINTA – CONDIZIONI D'OBLIGO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA | 4 |
| 5.1 | ARTICOLO 11 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA GESTIONE FORESTALE | 4 |
| 5.2 | ARTICOLO 12 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI DIFESA IDROGEOLOGICA | 5 |
| 5.3 | ARTICOLO 13 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE DI SENTIERI E INFRASTRUTTURE LEGGERE DI FRUIBILITÀ | 6 |
| 5.4 | ARTICOLO 14 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO..... | 6 |
| 5.5 | ARTICOLO 15 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI ABBEVERatoi, FONTANILI E VASCHE DI RACCOLTA D’ACQUA | ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. |
| 5.6 | ARTICOLO 16 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DI FONTANILI, ABBEVERatoi E VASCHE DI RACCOLTA D’ACQUA AI FINI DI NON ALTERARE HABITAT DI SPECIE | ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. |
| 5.7 | ARTICOLO 17 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI POZZE DI ABBEVERATA | ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. |
| 5.8 | ARTICOLO 18 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R.. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERE A), B), C) E D), INCLUSI GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO AUMENTI DI VOLUMETRIE SENZA COMPORTARE L’ALTERAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE)..... | 7 |
| 5.9 | ARTICOLO 19 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IMPIANTISTICHE | 8 |
| 5.10 | ARTICOLO 20 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER GARE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI..... | 8 |
| 5.11 | ARTICOLO 21 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI | 9 |
| 5.12 | ARTICOLO 22 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LE AZIONI DI PULIZIA, DISGAGGIO, RIMOZIONE DI MASSI ISOLATI E SUSCETTIBILI AL CROLLO, TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E SUCCESSIVA MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI | 10 |
| 5.13 | ARTICOLO 23 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10 |
| 5.14 | ARTICOLO 24 – CONDIZIONI D’OBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI IN AREE URBANE O AGRICOLE..... | 10 |
| 6 | PARTE SESTA – APPARATO SANZIONATORIO..... | ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. |

| | | |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6.1 | ARTICOLO 25 – SANZIONI AMMINISTRATIVE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|

1 PARTE PRIMA – FINALITÀ

1.1 Articolo 1 - Finalità

1. Le presenti misure regolamentari contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie di avifauna presenti nel territorio della ZPS IT8010026 “Matese”.
2. Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio della ZPS o limitatamente ai territori indicati in ciascuna misura. Per la perimetrazione delle specie, si fa riferimento alla cartografia disponibile sul portale della Regione Campania.

2 PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

2.1 Articolo 2 - Circolazione con mezzi a motore

1. È fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto dell'Ente Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall'Ente Gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici.

2.2 Articolo 3 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno della ZPS non è consentito accendere fuochi.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree della ZPS attrezzate a tale scopo.

2.3 Articolo 4 – Campeggio e attendamento

1. Il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

2.4 Articolo 5 – Tutela degli habitat

1. Per la tutela dell'avifauna rupicola è fatto divieto di:
 - arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate; l'apertura di nuove vie di arrampicata sarà verificata in sede di valutazione di incidenza appropriata;
 - volo libero;
 - avvicinamento in elicottero o con altro mezzo a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso;
 - svolgere ogni tipo di intervento di pulizia o di taglio della vegetazione spontanea autoctona presente sulle rupi calcaree;
 - svolgere ogni tipo di attività nell'area delle pareti rocciose, in special modo durante il periodo della nidificazione o della riproduzione delle specie di rapaci e altri uccelli rupicoli (dal 15 febbraio al 30 luglio).

3 PARTE TERZA – ATTIVITÀ ECONOMICHE

3.1 Articolo 6 – Attività agricole e zootecniche

1. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno della ZPS non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.
2. A tutela della avifauna di prateria, negli habitat 6210(*) e 6220* è fatto divieto di:
 - modifica della destinazione d'uso;
 - forestazione;
 - dissodamento delle pietre con successiva macinazione;
 - installazione di nuovi impianti fotovoltaici montati sul suolo o agrifotovoltaici;
 - miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo;
 - coltivazione;
 - bruciatura;
 - irrigazione;
 - uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici;
 - realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali, ad eccezione di quelli per la difesa degli armenti dalla predazione del lupo e la realizzazione di piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzate dell'Ente Gestore;
 - effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza;
3. Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario della ZPS ad alta valenza ecologica, così come disposto dall'art. 2 comma d) del D.M. 17/2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ambienti ecotonali; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
4. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali della ZPS fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

3.2 Articolo 7 – Gestione forestale

Per la conservazione delle specie di avifauna tipiche di ciascun habitat di seguito indicato si applicano le seguenti misure.

1. Qualunque intervento di gestione forestale, compresi quelli di difesa idrogeologica e dagli incendi, deve consentire il rispetto degli obiettivi target previsti in allegato.
2. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della ZPS specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area del Matese. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
3. I divieti di cui al comma 2 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
4. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 2 e 3 le piante oggetto di interesse agronomico e selvicolturale, comprese le erbe spontanee commestibili, e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane.
5. È fatto divieto di raccolta dei tappeti muscinali dalle ceppaie nelle stazioni di presenza della specie *Buxbaumia viridis*.

6. Non è consentito effettuare interventi selvicolturali nei boschi governati a ceduo nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno.
7. Nell'habitat 9180* è fatto divieto di qualunque intervento di taglio boschivo.
8. Negli habitat 91AA*, 9210*, 9260, 9340 è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dell'Ente Gestore dei diritti collettivi locali.
9. Per l'habitat 91AA* nei Piani di Gestione Forestale dovrà essere prevista la forma di governo della fustaia su almeno il 50% dell'estensione dell'habitat, da ottenere su superfici più accorpate possibili. Nei casi in cui l'estensione della fustaia risulti inferiore ai suddetti parametri è necessario provvedere a raggiungere l'obiettivo selezionando cedui da convertire in fustaie transitorie, mediante una fase di naturale invecchiamento ed, eventualmente, un intervento di avviamento all'alto fusto. Nelle restanti superfici che mantengono la forma di governo del ceduo occorre applicare tecniche di utilizzazione innovative che consentano di incrementare il valore ecologico degli habitat. Nello specifico si prescrive di: a) elevare l'età minima del turno a 30 anni; b) vietare tagliate superiori a 5 ettari; c) privilegiare la matricinatura per gruppi a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica; d) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; e) mantenere almeno 5 piante/ha a invecchiamento indefinito; f) mantenere almeno 5 piante/ha morte in piedi.
10. Negli habitat 91AA*, 9210*, 9260, 9340 è fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica e le condizioni stagionali.
11. Nell'habitat 9210* è fatto divieto di: pascolo, per ridurre l'asportazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive; taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*, *Abies alba*.
12. Nell'habitat 9210*, in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata*, *Abies alba* o individui con diametro ad altezza di petto d'uomo superiore a 30 cm appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta.
13. Nell'habitat 9210*, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso.
14. Nell'habitat 9260 è fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive.

4 PARTE QUARTA – INFRASTRUTTURE E SUPERFICI ARTIFICIALI

4.1 Articolo 8 – Infrastrutture, impianti e reti tecnologiche

1. Nella manutenzione di strade bianche e piste interpoderali è fatto divieto di ampliamento di carreggiata, di modifiche del tracciato e l'impermeabilizzazione del fondo.
2. È fatto divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi, previa valutazione di incidenza, gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw.
3. È fatto divieto di realizzazione di nuovi elettrodotti aerei.

4. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno delle ZPS, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da ricorrere a punti luce a bassa potenza e rivolti verso il basso nella predisposizione di eventuali impianti di illuminazione esterna. Sono comunque vietati nuovi impianti che non siano a servizio delle abitazioni e loro pertinenze o della viabilità stradale.
5. È fatto divieto di apertura di piste da sci e impianti di risalita ad eccezione delle piste da sci di fondo.
6. Non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.
7. Non è consentito aprire nuove cave e miniere.

4.2 Articolo 9 – Interventi edilizi e cantieristica

1. È vietata la rimozione e il danneggiamento dei muretti a secco.

4.3 Articolo 10 – Interventi in ambienti acquatici naturali e/o artificiali

Per la conservazione dell'avifauna acquatica

1. All'interno della ZPS non è consentito:
 - a) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea;
 - b) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - c) effettuare interventi di captazione, deviazione ed alterazione del flusso idrico delle sorgenti e delle vie d'acqua superficiali e sotterranee.
2. è fatto divieto di cementificazione, alterazione morfologica, bonifica della sponda fluviale e lacustre del Lago Matese, compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate.
3. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corpi idrici, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.
4. In pozze, stagni, fontanili e abbeveratoi è fatto divieto di captazioni che alterino significativamente il livello dell'acqua nella vasca.
5. È vietata la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modifichino in modo permanente le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici nei tratti fluviali.
6. È fatto divieto di apportare modifiche morfologiche agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici, sia temporanee che definitive, nonché di interrompere la continuità dei corsi d'acqua, nei tratti fluviali.

5 PARTE QUINTA – CONDIZIONI D'OBBLIGO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In attuazione della DGR n. 280/2021, per gli interventi sottoposti a screening nel territorio ricadente nelle ZSC sono utilizzabili le condizioni d'obbligo indicate nei relativi piani di gestione. Nei territori esterni alle ZSC ricadenti nella presente ZPS le condizioni d'obbligo sono indicate di seguito.

5.1 Articolo 11 – Condizioni d'obbligo per la gestione forestale

1. L'intervento/attività non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio e sarà eseguito esclusivamente durante il periodo diurno.
2. Per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo.

3. Nei lavori di forestazione saranno impiegate solo specie arboree e arbustive autoctone, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale.
4. Le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili saranno lasciati in loco depezzati e messi in sicurezza con divieto assoluto di attività di abbruciamento.
5. Gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati, cippati oppure depezzati e messi in sicurezza sotto forma di cataste.
6. Gli alberi da lasciare all'invecchiamento indefinito saranno scelti in numero di uno ogni mille metri quadrati, o loro frazione, nelle aree interessate dal taglio, tra i soggetti dominanti e di maggior diametro tra le specie autoctone privilegiando quelle meno rappresentate. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi.
7. Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi.
8. In occasione delle cure colturali e dei tagli di rinnovazione, si lasceranno in situ tronchetti con diametro almeno di 10 cm, i quali dovranno essere accatastati in una/due cataste per ettaro (lunghezza e larghezza almeno un metro ed altezza di 50 cm).
9. Per le operazioni di esbosco saranno utilizzati mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale.
10. I residui di lavorazione non saranno bruciati nei boschi e saranno cippati in loco. In occasione delle cure colturali e dei tagli di rinnovazione sul letto di caduta sarà rilasciata ramaglia minuta ($\varnothing > 5$ cm) uniformemente distribuita sul terreno.

5.2 Articolo 12 – Condizioni d'obbligo per la manutenzione di opere di difesa idrogeologica

1. L'intervento/attività non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio e sarà eseguito esclusivamente durante il periodo diurno.
2. Non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali.
3. Durante i lavori non sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione dei terreni che possa modificare la natura dei suoli o alterare la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area dell'intervento.
4. Per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo.
5. Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere.
6. Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento).
7. Per la realizzazione degli interventi saranno eventualmente utilizzate solo specie della vegetazione tipica del sito Natura 2000 con riferimento alla specifica serie di vegetazione, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale.
8. Non saranno lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo, da riutilizzare in loco, o di residui vegetali, depezzati e messi in sicurezza, evitando

l'abbruciamento. Nel caso di interventi nei corsi d'acqua, tali residui saranno comunque rimossi dall'alveo.

5.3 Articolo 13 – Condizioni d'obbligo per la realizzazione e/o manutenzione di sentieri e infrastrutture leggere di fruibilità

1. L'intervento/attività non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno e sarà eseguito esclusivamente durante il periodo diurno.
2. Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere.
3. Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento).
4. Sarà mantenuta la larghezza e la tipologia del sentiero esistente, in terra senza pavimentazione, con la sola eventuale sostituzione del fondo in pietra preesistente dove necessario o la messa in opera di gradonate in legno.
5. Il taglio della vegetazione sarà limitato a quella eventualmente cresciuta sul fondo del sentiero e ai soli rami di quella cresciuta sui versanti laterali che ostacolano il percorso lungo il sentiero.
6. Nell'eventuale stabilizzazione dei versanti la vegetazione presente sarà conservata.
7. Gli interventi saranno effettuati senza l'utilizzo di mezzi meccanici motorizzati e con il solo ausilio di strumenti per il taglio della vegetazione (decespugliatori, motoseghe ecc.)
8. I residui di lavorazione non saranno bruciati ma verranno cippati e sparsi in loco.

5.4 Articolo 14 – Condizioni d'obbligo per la realizzazione di interventi di ripristino di muretti a secco

1. L'intervento/attività non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio e sarà eseguito esclusivamente durante il periodo diurno.
2. Durante i lavori non sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione dei terreni che possa modificare la natura dei suoli o alterare la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area dell'intervento.
3. Per mitigare impatti di tipo visivo/acustico/di emissioni polverose si adotteranno misure di mitigazione come barriere temporanee.
4. Per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo.
5. Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere.
6. Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento).
7. È necessario che tali elementi siano individuati negli elaborati progettuali su specifica cartografia redatta a scala adeguata, riportando esattamente le condizioni allo stato attuale (quantificando l'estensione lineare e l'estensione areale) e quelle allo stato finale.
8. I muretti a secco saranno realizzati tramite l'esclusivo utilizzo di pietre, senza impiego di malta cementizia né di altro materiale sigillante.

9. Nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco saranno garantite le loro capacità di drenaggio.
10. Ogni 30 m saranno realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30x30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100 m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa.
11. La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non sarà eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire agli operai di lavorare al ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose, presenti sui lati, saranno solo contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 cm, lasciando almeno 3-5 polloni per pianta.
12. In caso di ripristino totale dei muri crollati, gli stessi avranno la tipologia e le dimensioni originarie.
13. I materiali di riempimento degli spazi liberi del muro saranno costituiti esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni.
14. Le operazioni di ripristino dei muri a secco saranno condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali.
15. Non saranno realizzate nuove strade, nemmeno temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
16. Il materiale per il ripristino dei muri a secco non proverrà da cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Sarà utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo spaiato in luoghi limitrofi al sito d'intervento emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.
17. Non sarà effettuato il deposito, nemmeno temporaneo, di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato nell'intervento, su superfici classificate come habitat di interesse comunitario.
18. Non saranno lasciati materiali o qualunque altro residuo di cantiere o lavorazione sul posto, ad eccezione di pietre e materiali vegetali.

5.5 Articolo 18 – Condizioni d'obbligo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione/manutenzione degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare)

1. Non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali.
2. Per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo.
3. Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere.
4. Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area).
12. Non saranno lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.

5.6 Articolo 19 – Condizioni d'obbligo per la realizzazione di interventi di manutenzione delle reti impiantistiche

1. L'intervento/attività riguarda solo aree urbane o a vegetazione agricola
2. Non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali.
3. Al termine di ogni giornata lavorativa, si ricovereranno i mezzi in piazzole opportunamente impermeabilizzate per prevenire l'eventuale contaminazione del suolo e delle acque con sostanze inquinanti.
4. Durante i lavori si effettuerà una costante e periodica bagnatura e/o pulizia delle strade utilizzate dai mezzi di cantiere.
5. Durante i lavori si procederà a bagnare periodicamente, o a coprire con teli, i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere, soprattutto nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso.
6. Durante i lavori non sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione dei terreni che possa modificare la natura dei suoli o alterare la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area dell'intervento.
7. Per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo.
8. Al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere.
9. Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento).
10. La manutenzione degli elettrodotti prevede la loro sostituzione con cavi interrati o l'adeguamento alle "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" pubblicate dall'ISPRA.
11. Il taglio della vegetazione è limitato a quella erbacea e arbustiva che sovrasta la linea dell'impianto e a quella arborea che eventualmente ostacola lo scavo per accedere all'impianto.
12. Nell'eventuale stabilizzazione dei versanti la vegetazione presente sarà conservata.
13. Non saranno realizzate nuove strade, nemmeno temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
14. Sarà previsto il ripristino della vegetazione preesistente lungo il tracciato di eventuali scavi.

5.7 Articolo 20 – Condizioni d'obbligo per gare, manifestazioni ed eventi

1. L'attività riguarda solo aree urbane o a colture agricole
2. La gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su strade/sentieri/tracciati esistenti.
3. Il percorso di gare o manifestazioni motociclistiche o automobilistiche si svolgerà esclusivamente su strade aperte al traffico veicolare, ai sensi del codice della strada,
4. Il percorso di gare o manifestazioni sarà opportunamente segnalato al fine di obbligare i partecipanti a mantenersi strettamente sul percorso autorizzato.
5. L'Organizzatore adotterà iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per evitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle aree coinvolte dalla manifestazione.

6. L'Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si evitino danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell'Organizzatore.
7. A conclusione dell'attività saranno rimossi gli eventuali rifiuti abbandonati, nonché la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tabelle ecc.).
8. Non sarà realizzata alcuna struttura neanche temporanea sulle superfici degli habitat di interesse comunitario.
9. L'utilizzo di altoparlanti, compressori, generatori di corrente ecc verrà limitato alle postazioni di partenza e di arrivo al fine di ridurre la produzione di rumori o schiamazzi.
10. Saranno adottate adeguate misure di sicurezza e saranno garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi.
11. La sosta del pubblico e degli operatori di soccorso e di servizio sarà regolamentata e le aree ad essa dedicate saranno opportunamente e visibilmente delimitate,
12. La segnaletica del percorso e ogni altro ausilio-presidio sarà apposta senza che siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti e sarà interamente rimossa al termine della manifestazione/gara.
13. Non sarà previsto l'uso di materiale pirotecnico o lanterne cinesi all'interno della ZPS e nel raggio di almeno 800 metri dai confini della stessa.
14. L'attività non determinerà una variazione temporanea e/o permanente del regime di un corpo idrico.

5.8 Articolo 21 – Condizioni d'obbligo per la realizzazione di interventi di manutenzione di infrastrutture stradali

1. L'intervento non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno su tratti stradali che attraversano superfici diverse da quelle urbane o a colture agricole
2. Non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali.
3. Durante i lavori, al fine di evitare il rischio di dispersioni di oli e di altre sostanze inquinanti nel terreno e/o nelle acque sarà disponibile un kit di pronto intervento.
4. Al termine di ogni giornata lavorativa, si ricovereranno i mezzi in piazzole opportunamente impermeabilizzate per prevenire l'eventuale contaminazione del suolo e delle acque con sostanze inquinanti.
5. Durante i lavori si effettuerà una costante e periodica bagnatura e/o pulizia delle strade utilizzate dai mezzi di cantiere.
6. Durante i lavori si procederà a bagnare periodicamente, o a coprire con teli, i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere, soprattutto nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso.
7. Per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo.
8. Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area).
9. Sarà mantenuta la larghezza e la tipologia della strada esistente, con il solo eventuale rifacimento del fondo nella medesima tipologia esistente.
10. Il taglio della vegetazione sarà limitato a quella erbacea e arbustiva che invade la carreggiata e a quella arborea i cui rami si proiettano sulla strada in maniera tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica.
11. Nell'eventuale stabilizzazione dei versanti la vegetazione presente sarà conservata se non costituita da specie esotiche.

12. Non saranno lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo da riutilizzare in loco.

5.9 Articolo 22 – Condizioni d’obbligo per le azioni di pulizia, disgaggio, rimozione di massi isolati e suscettibili al crollo, taglio della vegetazione e successiva messa in sicurezza delle pareti rocciose

1. L’intervento non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 luglio e sarà eseguito esclusivamente durante il periodo diurno.
2. Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive durante le attività di cantiere (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima e dopo l'accesso all'area).
3. Sarà ridotto al minimo il taglio delle piante e diretto alle sole piante che per effetto del loro apparato radicale possono indurre instabilità locali di massi non radicati o prossimi all’equilibrio limite, o alle piante che si presume possano occultare situazioni di pericolo.
4. Saranno eliminati esemplari di specie vegetali esotiche nell’area di intervento.

5.10 Articolo 23 – Condizioni d’obbligo per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica

1. L’intervento/attività è circoscritto ad aree urbane, a pertinenze di edifici o per illuminazione rete stradale.
2. Lungo le strade saranno utilizzati punti luce schermati verso l'alto e verso l’orizzonte e lampade con temperature di colore > 2700K,.

5.11 Articolo 24 – Condizioni d’obbligo per la realizzazione di recinzioni in aree urbane o agricole

1. Le recinzioni assicureranno il passaggio della fauna selvatica o sono finalizzate alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole o alla zootecnia.
2. In ogni caso le recinzioni non sono più alte di 2 metri, non si utilizza il filo spinato e non è prevista la posa di nuovi impianti di illuminazione.